

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

58° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 1985

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per trasferimento dei notai» (1341)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 1, 3, 4
BATTELO (PCI) 3
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione ... 1, 3, 4

I lavori hanno inizio alle ore 12,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per trasferimento dei notai» (1341)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per trasferimento dei notai».

Nella seduta del 2 ottobre il senatore Di Lembo ha svolto un'ampia relazione sul disegno di legge, alla quale, peraltro, si è resa necessaria una integrazione. Do quindi la parola al relatore.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando ho svolto la relazione ho dichiarato che non avrei presentato emendamenti, però sono sopravvenuti alcuni elementi nuovi dal congresso nazionale del notariato, che hanno chiaramente evidenziato che il Ministero si è occupato del problema del reperimento dei posti da mettere a concorso per i notai. Il presidente del consiglio nazionale del notariato, presente il ministro Martinazzoli, nella sua relazione, tra le altre cose, ha lamentato che la normativa proposta dal Governo è insufficiente anche perchè gli istituti della revoca e della rinuncia dei posti messi a concorso vengono impiegati per fini distorti. In sostanza, ha lamentato che vi è un commercio delle sedi notarili diretto a far rimanere permanentemente libere alcune sedi. Oltre a queste preoccupazioni espresse dal presiden-

te del consiglio nazionale del notariato, è stato sottolineato come un elemento negativo (e ciò aggraverebbe ancora di più il commercio) il periodo di tempo che intercorre tra la vacanza della sede e la messa a concorso, il tempo di pubblicazione dei bandi e i tempi di espletamento dei concorsi. Giustamente il presidente del consiglio nazionale del notariato ha affermato che la serietà di una professione si valuta anche da questi piccoli aspetti perchè la gente parla di tutto questo e ne discute ampiamente. Quindi, bisognerebbe rivedere tutti i meccanismi. Mi rendo conto che il sistema dei concorsi per trasferimento non può essere modificato completamente, però possiamo assumere delle iniziative anche per cercare di eliminare quegli inconvenienti che già il Ministero aveva sottolineato manifestando l'intenzione di sopprimerli.

Oltre a questa dichiarazione del presidente del consiglio nazionale del notariato, è stato approvato un ordine del giorno dall'assemblea del congresso notarile che invitava, infine, il consiglio nazionale del notariato a portare a termine una iniziativa per realizzare tempestivamente la copertura delle sedi per il migliore espletamento del servizio, evitando i gravi inconvenienti derivanti dalla vigente possibilità di rinunciare ai trasferimenti ottenuti, dando nel contempo certezza ai notai sulla data del bando di concorso ed accelerando le procedure.

Per la validità di queste considerazioni mi permetto di presentare alcuni emendamenti che illustrerò brevemente. Con essi non propongo che i posti vengano messi a concorso ogni volta che si rendono vacanti o che vengano messi a concorso i posti che si renderanno vacanti nel trimestre in corso, ma che il concorso venga bandito quadrimestralmente (e poi spiegherò il motivo) per titoli tra i notai in esercizio. Ciò consentirebbe ai notai stessi di sapere con certezza la data di pubblicazione delle sedi vacanti e i tempi e le procedure per l'espletamento dei concorsi; inoltre essi verrebbero tranquillizzati circa la possibilità del commercio delle sedi. Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia l'elenco dei

posti notarili resisi vacanti nel quadrimestre precedente e dei posti dei quali è prevista la vacanza nel quadrimestre in corso per cessazione delle funzioni notarili per raggiunti limiti di età da parte del titolare. Al Ministero di grazia e giustizia (ed in questo caso si è in linea con quanto stabilito dal disegno di legge governativo) i concorrenti devono trasmettere o presentare entro 30 giorni (non più entro 60 come era previsto prima) la domanda ed i documenti utili ai fini della decisione del concorso, la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa che, considerate le spese che oltre tutto la cassa sostiene, potrebbe essere fissata non più in 5.000 lire ma in 10.000 lire (tanto più che questa cifra è stata stabilita nel 1976).

Per quanto riguarda le esclusioni dal concorso, il Governo con la sua proposta ha fatto un passo indietro. Infatti, la modifica dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 177, non parlava di permanenza nella sede per due anni ma di due anni dalla data del decreto di trasferimento. Detta previsione legislativa eliminava i tempi morti dovuti al fatto che il notaio prende servizio nella nuova sede dopo 90 giorni e può ottenere una proroga di 90 giorni. Ciò significa che l'iscrizione al ruolo può avvenire dopo sei mesi dal trasferimento con la conseguenza che non è vero che il notaio rimane due anni nella sede, perchè non vengono calcolati i tempi morti dovuti al fatto che egli può ottenere una proroga di 90 giorni.

Già l'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 177, prevede che siano esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito a loro richiesta un decreto di trasferimento nel biennio precedente: non si parla quindi di permanenza di due anni nella sede, ma di due anni di decorrenza dal decreto. Ciò rende più certo anche il termine iniziale dal quale decorre il periodo per ottenere l'esclusione.

Propongo allora, dal momento che non intendo contravvenire ai desideri del Ministro ma nello stesso tempo auspicando una razionalizzazione del servizio, che debbano essere esclusi dal concorso gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine di cui all'avviso

del concorso, abbiano conseguito a loro richiesta un decreto di trasferimento, anche se successivamente revocato. Infatti il sistema delle rinunce, come è stato denunciato dagli stessi notai, si presta al commercio delle sedi. Si potrebbe stabilire come termine temporale non un biennio, ma un triennio dal decreto di trasferimento alla data di pubblicazione del concorso. Questo periodo è ridotto ad un anno, decorrente dalla data di iscrizione a ruolo per i notai di nuova nomina.

PRESIDENTE. In sostanza, senatore Di Lembo, si ritornerebbe all'articolo 4 della legge del 1978 con l'aggiunta «anche se successivamente revocati» e con la previsione di un periodo di tre invece che di due anni.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Occorre considerare se è prevalente l'interesse della mobilità dei notai, o se è prevalente l'interesse della copertura delle sedi. Entrambi questi interessi preludono ad un'altra questione di carattere più generale: quella di evitare il commercio delle sedi. Alcuni notai, che hanno molti titoli e molta anzianità, fanno i concorsi per trasferimento. Poi rinunciano oppure fanno revocare il decreto, per cui ci sono sedi che non si rendono mai vacanti, sono sempre oggetto di concorso, e sembra che siano appetite da notai con molti titoli. Tali notai, partecipando sempre ai concorsi, escludono gli altri con meno titoli.

BATTELLO. C'è un problema di coordinamento con la normativa precedente. Sulla legge 30 aprile 1976, n. 197, infatti, si è inserita la legge 10 maggio 1978, n. 177, e gli articoli 1 e 2 sono risultati, in un certo senso, ad incastro per cui, ad esempio, della legge del 1976 è rimasto sostanzialmente invariato il comma relativo agli effetti della revoca del decreto.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. La legge del 1978 ha abbreviato i termini. La revoca è possibile infatti per gravi motivi entro l'anno.

BATTELLO. Ma è ancora valido l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge del 1976,

che dice: «In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti, secondo l'ordine...». Sembrerebbe perciò di capire che gli effetti perversi della revoca siano paralizzanti nella misura in cui si dice che comunque l'ordine di graduatoria va avanti.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Proporrei inoltre una modifica all'articolo 7, quarto comma, della legge n. 197 del 1976. Per ciascun concorso la commissione, prevista dall'articolo 7, ha 90 giorni di tempo dalla pubblicazione dell'avviso, di cui all'articolo 6, per redigere una relazione e formare la graduatoria. Proporrei che questi 90 giorni siano ridotti a 60. Dalla data del concorso il notaio ha 30 giorni di tempo per presentare la domanda; la commissione ha 60 giorni per redigere la graduatoria; il Ministero ha un mese per poter emanare il decreto. Ciò eviterebbe l'accavallarsi dei concorsi. In questo periodo le commissioni vengono messe in condizione di operare bene, perchè già esiste una situazione di confusione, che certo non giova a quella esigenza di mobilità che è stata sottolineata.

Ecco perchè proponevo che i concorsi per trasferimento siano banditi ogni quattro mesi. Una volta bandito il concorso ogni quattro mesi, i notai interessati hanno 30 giorni di tempo per la domanda, la commissione ha 60 giorni di tempo per redigere la graduatoria, il Ministero emanerà entro un mese un decreto, per cui i concorsi non si accavallano. Adesso, ogni volta che si rende vacante una sede, il Ministero la mette a concorso. Accade perciò che vi siano lunghi periodi senza che si bandiscano concorsi e periodi in cui sono indetti concorsi per trasferimenti ogni 15 giorni. Inoltre bisogna tener conto del fatto che un notaio che voglia ottenere un trasferimento di sede presenta domande a più concorsi, il che contribuisce a creare quella confusione di cui prima parlavo. Si rende perciò più che mai necessario quello snellimento delle procedure di cui ho parlato, per il quale ho presentato degli emendamenti.

Ha ragione il presidente del consiglio nazionale del notariato quando dice che la credibilità di determinate professioni si valuta

anche dalle piccole cose. La questione che oggi stiamo affrontando fa parte di queste «piccole cose» che hanno però grande importanza, se si vogliono risolvere questioni molte volte sollevate quali il commercio delle sedi, la concorrenza sleale, il problema delle sedi sempre vacanti.

Il disegno di legge, così come presentato dal Governo, certamente ripristinando in parte la situazione precedente, non tiene conto dell'articolo 4 della legge n. 177 del 1978. Tuttavia, ripristinando il testo precedente, si è voluto fare in modo di reperire più sedi da mettere a concorso per notai di prima nomina. Ci si è resi conto (partendo dal fatto che vengono banditi innumerevoli concorsi, che vengono lasciate di fatto vuote sempre determinate sedi, che vengono rese queste stesse sedi vacanti e quindi non suscettibili di essere messe a concorso) che il concorso non può essere bandito annualmente o che non può essere bandito per molti posti, perchè molti di questi vengono ad essere congelati dal sistema di domande per trasferimento. Ecco perchè mi sono ripromesso di ritornare un poco indietro rivedendo anche le posizioni espresse in sede di relazione.

PRESIDENTE. La ringrazio in modo del tutto particolare perchè si tratta di un contributo di grande importanza tendente a riportare su binari di lealtà, trasparenza e maggior onestà questo delicato tema. Mi turba quel che ha detto e cioè che non si può rivedere tutta la disciplina dei trasferimenti.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. I notai chiedono un'altra cosa. Ci dovremo arrivare ma credo che in questo disegno di legge non sia possibile presentare un emendamento in tal senso vista la portata limitata dello

stesso. I notai chiedono di rivedere tutti i titoli ai fini del traferimento.

Il discorso sarebbe molto lungo e complicato per cui dobbiamo pensarci prima di mettere mano a una materia che poi deve essere esaminata con cura ed accortezza. Quando poi i notai presentano, in sede congressuale, un ordine del giorno per abrogare un determinato comma di un articolo che prevede titoli di preferenza per gli ex combattenti e profughi, essi fanno un po' di diritto corporativo a senso unico.

Nella vecchia legge c'è addirittura, come titolo di preferenza, la partecipazione ai congressi notarili.

PRESIDENTE. Però conta enormemente l'anzianità.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Ci sono notai che sono anche docenti universitari; ho conosciuto una donna molto brillante a Parma che è notaio e insegna diritto costituzionale. Ve n'è un'altra che insegna diritto commerciale alla LUISS. Effettivamente credo che, trattandosi di trasferimenti per titoli, bisognerebbe dare un punteggio maggiore per l'insegnamento universitario.

PRESIDENTE. Prego il senatore Di Lembo di voler far pervenire gli emendamenti preannunciati alla Presidenza.

Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE